

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 26 come modificato dalla L.R. n. 25/2017, il quale:

- al comma 6 bis, prevede l'emanazione di "specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna";
- al comma 6 ter prevede, al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la possibilità per la Regione di stipulare apposite convenzioni con i Centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con Organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
- al comma 6 quater, prevede che la Regione provveda a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività;
- al comma 6 quinquies, precisa che i contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;
- c bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel Centro;
- d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche", con la quale sono disciplinati il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi Centri per il recupero degli animali selvatici;

Visti:

- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare gli artt. 54 e 56;
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore

negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)", che disciplina in dettaglio, tra l'altro, i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, le convenzioni con gli Organismi di volontariato;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 e succ. mod.;
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- la L.R. 29 luglio 2021 n. 9, "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";

Dato atto dei momenti partecipativi, anche informali, attivati con i soggetti autorizzati per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, finalizzati all'aggiornamento e definizione delle conoscenze, alla rappresentazione delle necessità e all'individuazione delle azioni da intraprendere, anche sul piano amministrativo, dalla Regione;

Ritenuto di dare la necessaria continuità funzionale e gestionale alle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale prevedendo convenzioni biennali;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare le procedure per stipulare convenzioni per le attività di raccolta,

trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale per gli anni 2022 e 2023 e di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 400.000,00 per l'anno 2022 ed Euro 400.000,00 per l'anno 2023, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2022 e 2023, approvato con la citata deliberazione n. 2004/2020 e succ. mod., integrato in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie che potranno essere stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni 2022-2024;

Considerato opportuno:

- promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse, al fine di garantire maggiore efficacia di azione, di evitare sovrapposizioni e di creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali, nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- prevedere l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;
- adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori, prevedendo una ulteriore rideterminazione delle risorse attribuite a ciascun soggetto stipulante ciascuna convenzione sulla base delle rendicontazioni presentate al termine di ogni stagione estiva;

Ritenuto pertanto:

- di prevedere la stipula di una convenzione biennale con scadenza 31 dicembre 2023 a livello di territorio

provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio e in possesso dei requisiti richiesti;

- di stabilire:

- che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;

- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;

- che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;

- di stabilire, inoltre:

- che l'individuazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;

2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati da ciascun Centro o Organizzazione dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe),

adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:

A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

B. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è

prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

- che, a seguito delle rendicontazioni presentate rispettivamente entro il 15 ottobre 2022 per il primo anno di convenzione ed entro il 15 ottobre 2023 per il secondo anno di convenzione, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale dell'anno di riferimento all'interno della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;
- che tale tetto sia rideterminato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati:
 - per il primo anno di durata della convenzione, dalla stipula della convenzione al 30 settembre 2022;
 - per il secondo anno di durata della convenzione dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023;

in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- all'approvazione di uno specifico avviso di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dandone ampia diffusione previa pubblicazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale ER Agricoltura, caccia e pesca;
- all'approvazione del modello con cui manifestare l'interesse, di cui all'Allegato B, ugualmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'Allegato C, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche, da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, sulla base dei contenuti degli accordi

sottoscritti;

Ritenuto, inoltre, di prevedere:

- che le convenzioni siano modificate a seguito della rideterminazione del tetto massimo del periodo finale di ogni anno di durata e nel caso di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie stanziare con bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni;
- che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;
- che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;

Ritenuto, altresì, di stabilire - nel rispetto dell'attribuzione delle competenze previste dalla L.R. n. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. - che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti o anche in assenza di totale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
- alla quantificazione dell'importo massimo annuale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto, alla rideterminazione di quello per il periodo finale annuale e all'integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata della convenzione, attraverso propria determinazione che integra le convenzioni;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Ritenuto infine di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni;

Visti altresì:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023", ed in particolare l'allegato D), recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli

obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a. di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni di durata biennale con scadenza 31 dicembre 2023, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, di cui all'art. 26 della L.R. n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il **termine perentorio del 15 dicembre 2021 ore 12.00**;
- c. di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 400.000,00 per l'anno 2022 ed Euro 400.000,00 per l'anno 2023, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura,

riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2022 e 2023, approvato con propria deliberazione n. 2004/2020 e ss.mm., integrato in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie che potranno essere stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni;

d. di prevedere la stipula di una convenzione biennale con scadenza 31 dicembre 2023 a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti ritenuti idonei a operare sul medesimo territorio;

e. di stabilire:

- che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;

- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;

- che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;

f. di stabilire, inoltre:

- che l'individuazione del tetto massimo iniziale annuale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari

rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;

2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati da ciascun Centro o Organizzazione dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale annuale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
- B. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su

24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

- che, a seguito delle rendicontazioni, presentate rispettivamente entro il 15 ottobre 2022 per il primo anno di convenzione ed entro il 15 ottobre 2023 per il secondo anno di convenzione, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale dell'anno di riferimento all'interno della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;
- che tale tetto sia rideterminato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati:
 - per il primo anno di durata della convenzione, dalla stipula della convenzione al 30 settembre 2022;
 - per il secondo anno di durata della convenzione dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023;

in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna;

- g. di approvare lo schema di modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca sulla base dei contenuti degli accordi sottoscritti;
- h. di stabilire altresì:
 - che le convenzioni siano stipulate, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione in relazione ai diversi tempi necessari

per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti;

- che le convenzioni siano modificate a seguito della rideterminazione del tetto massimo del periodo finale di ogni anno di durata e all'integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvate negli anni di durata delle convenzioni ~~2022-~~2024;
 - che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;
 - che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;
- i. di stabilire infine che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:
- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
 - alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
 - alla quantificazione dell'importo massimo iniziale annuale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto, alla rideterminazione di quello per il periodo finale annuale e all'integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni, attraverso propria determinazione che integra le convenzioni;
 - all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- j. di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato di cui all'Allegato

C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- k. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (Burett);
- l. di disporre che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca;
- m. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, CURA, RIABILITAZIONE E LIBERAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ SUL TERRITORIO REGIONALE.

Premessa

L'art. 26, comma 6 ter della L.R. n. 8/1994 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare apposite convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Tali convenzioni possono essere stipulate, in base al medesimo articolo, con i **Centri per il recupero degli animali selvatici (C.R.A.S.)**, autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001, e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con **Organizzazioni di volontariato** con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, efficienza economica, adeguatezza, proporzionalità e trasparenza.

Le convenzioni sono stipulate anche in applicazione di quanto previsto dalle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)”, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;

I criteri e le procedure qui fissate tendono:

- a promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse al fine di garantire maggiore efficacia di azione, evitare sovrapposizioni e creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- ad applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- a riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- a stabilire l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;
- a garantire il benessere animale in tutte le fasi della manipolazione e detenzione e il rispetto delle caratteristiche biologiche ed etologiche delle diverse specie, con particolare riferimento alle specie particolarmente protette;

prevedendo conseguentemente:

- la stipula di una convenzione biennale a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti ritenuti idonei a operare sul medesimo territorio;
- in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, l'attivazione di un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a rimuovere ogni situazione di sovrapposizione e a garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 per la situazione sopra descritta, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione, nonché a promuovere eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

Requisiti per l'ammissione alla partecipazione

Possono stipulare le convenzioni:

- i Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, autorizzati ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale n. 8/1994, conformemente a quanto previsto dalle direttive approvate con delibera di Giunta regionale n. 2966/2001;
- le Organizzazioni di volontariato che:
 1. siano regolarmente iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
 2. abbiano finalità statutarie compatibili e abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione dell'attività di raccolta e trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà, anche acquisite presso altre realtà operanti nello stesso ambito;

Con riferimento ai Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, le direttive - approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001 – già prevedono che il centro autorizzato adempia alle prescrizioni, previste dal paragrafo 7, finalizzate a documentare l'attività svolta nell'anno.

Con riferimento alle Organizzazioni di volontariato, il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato: a) allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione oppure, b) tramite dichiarazione sostitutiva, attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui al precedente punto 2, è documentato mediante una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

Attività oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di riferimento ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza. Si precisa inoltre che per la specie cinghiale, al fine di assolvere a quanto previsto per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, non è possibile il trasferimento di cinghiali su base comunale se non per l'esclusivo trasferimento al C.R.A.S. competente per provincia; è inoltre vietato il rilascio di cinghiali sull'intero territorio regionale se non a seguito di analisi di negatività per la Peste Suina Africana certificato dal competente servizio veterinario o Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS).

L'attività di raccolta e trasporto deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine, il Centro o l'Organizzazione deve essere dotato di strumentazione - adeguata ad effettuare la cattura e la raccolta dei capi feriti o in difficoltà - e di mezzi e strutture idonei al trasporto, anche di mammiferi di grandi dimensioni, qualora necessario.

Le dotazioni utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Il Centro o l'Organizzazione, se necessario, può provvedere alla raccolta con telenarcosi con fucile lanciasiringhe, previa licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente al Responsabile del Centro o dell'Organizzazione ed ai suoi collaboratori autorizzati. È onere del Responsabile del Centro o dell'Organizzazione provvedere alla richiesta di rinnovo annuale di tale licenza.

Si precisa che l'attività di cura è riferita ad un periodo massimo di **quattro mesi** dall'ingresso di ciascun capo nel Centro e deve essere svolta in conformità delle direttive, approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001.

Per la detenzione di animali pericolosi, ai sensi del DM 19/04/1996, e particolarmente protetti devono essere presenti strutture adeguate alle caratteristiche biologiche della specie e delle esigenze di cura caso-specifiche; tali strutture devono necessariamente essere situate in posizione di massimo isolamento possibile al fine di garantire la minima interferenza o disturbo di qualsiasi natura all'animale; devono inoltre essere adeguatamente riscaldate o refrigerate a seconda della stagione di detenzione e dotate di strumentazione che consenta la visione h24 degli animali senza necessità di interazione diretta. Il personale incaricato della loro gestione deve possedere una specifica formazione e deve interagire con il selvatico il meno possibile. È vietata pertanto qualsiasi ripresa fotografica o video, fatta eccezione per le riprese da remoto.

Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione

Il Centro o l'Organizzazione deve:

- a) garantire obbligatoriamente la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- b) provvedere:
 - alla raccolta - di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici - e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà presso le strutture deputate alla cura, alla riabilitazione e alla liberazione;
 - alla cura, riabilitazione e liberazione.

Nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, ciascuna convenzione assicura la reperibilità per 24 ore al giorno, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi. La reperibilità h24 – che sarà oggetto di controlli a campione da parte degli uffici regionali - può essere garantita da parte di un unico soggetto o in modo congiunto, ma non sovrapposto, da parte di più soggetti.

Il Centro indica se svolge una o entrambe le attività di cui alla lettera b).

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono possedere adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1763 del 13.11.2017, recante “*Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica*” si intendono recepite tutte le previsioni della succitata deliberazione. I capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto dovranno essere comunque registrati nell'apposito registro e rendicontati alla Regione (con l'indicazione delle coordinate del luogo di ritrovamento).

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione (STACP competente e Servizio attività faunistico-venatorie) tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore.

Il Centro o l'Organizzazione sono tenuti alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione o qualora richiesto dal Servizio attività faunistico-venatorie - dei dati relativi a ciascun intervento effettuato, secondo il format che la Regione fornirà in apposito file EXCEL. Tali dati e informazioni sono necessari per la determinazione dei rimborsi e, pertanto, saranno oggetto di verifica attraverso appositi controlli a campione da parte degli uffici regionali. I dati e le informazioni acquisite, inoltre, supporteranno l'elaborazione di statistiche ritenute di interesse per la Regione.

I contenuti da compilare per ciascun intervento effettuato sono, indicativamente, i seguenti:

In caso di raccolta e trasporto:

Numero di identificazione attribuito all'animale,
Specie soccorsa,
N. esemplari soccorsi,
Dati di identificazione dell'animale (sesso, età, peso),
Motivo del soccorso,
Data,
Ora rinvenimento,
Provincia di rinvenimento
Coordinate del luogo di soccorso,
Indirizzo (via, civico e comune)
Destinazione dell'animale soccorso
Chilometri percorsi per il soccorso,
Marca e modello di auto utilizzata per il soccorso,

In caso di cura, riabilitazione e liberazione:

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,
Dati anagrafici, e recapito telefonico o indirizzo e-mail di chi consegna l'animale,
Coordinate del luogo di recupero,
Indirizzo (via, civico e comune)
Motivo del recupero,
Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),
Motivo del trasferimento e tempi,
Dati sulla degenza,
Data, modalità e coordinate XY del luogo liberazione,
Chilometri percorsi per la liberazione,
Marca e modello auto usata per la liberazione,
Data decesso,
Causa decesso,

La trasmissione dei dati incompleti o su format diverso da quello fornito dalla Regione costituisce motivo ostativo all'accettazione della rendicontazione e alla liquidazione delle somme dalla stessa derivanti.

Durata della collaborazione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2023.

La convenzione può essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della

Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni. In tal caso, sarà preliminarmente attivato con deliberazione della Giunta regionale apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati.

Risorse disponibili e criteri di riparto

L'onere derivante dall'attivazione della presente procedura è pari ad Euro 400.000,00 per il 2022 e ad Euro 400.000,00 per il 2023, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2022 e 2023, approvato con deliberazione n. 2004/2020 e succ. mod., eventualmente integrato in relazione alle disponibilità finanziarie che potranno essere stanziate con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni approvati negli anni di durata delle convenzioni.

L'individuazione del tetto massimo annuale per ciascun soggetto e pertanto per ciascuna convenzione è effettuato in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale, corrispondente alla superficie territoriale totale espressa in ettari di ciascuna provincia, in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%, desunto dai dati ISTAT;
2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati da ciascun Centro o Organizzazione dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021: in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia, da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi.

A seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, è effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
- B. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, dagli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove

è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi.

Per il Centro o l'Organizzazione, autorizzati o iscritti al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017 successivamente al 1° gennaio 2021, o che non abbiano svolto attività nel 2021, il riferimento è costituito dai dati relativi ai capi raccolti o curati nel periodo 1° gennaio 2021-31 ottobre 2021, nella provincia in cui si intende operare.

Per adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori è prevista una ulteriore rideterminazione del tetto massimo di spesa annuale. La rideterminazione del tetto avviene a seguito delle rendicontazioni riguardanti le attività svolte fino al 30 settembre di ogni anno, in relazione alle spese effettivamente sostenute a tale data.

La rideterminazione annuale dei tetti massimi spettanti a ciascun soggetto avviene in relazione alle risorse disponibili, determinate dalla differenza fra le risorse impegnate e quelle non liquidate a seguito di tale rendicontazione.

La disponibilità delle risorse, così rideterminata, è ripartita fra i soggetti stipulanti ciascuna convenzione sulla base dei capi raccolti o curati:

- per il primo anno di durata della convenzione, dalla stipula della convenzione al 30 settembre 2022;
- per il secondo anno di durata della convenzione dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023;

in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna.

Manifestazione d'interesse

Il Centro o l'Organizzazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, presso la "Regione Emilia-Romagna – **Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca** - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera, 8 40127 – Bologna, **entro il termine perentorio del 15 dicembre 2021 ore 12.00**, tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura "*Manifestazione di interesse alla collaborazione con la Regione per le attività ex art. 26, comma 6 ter, L.R. n. 8/1994, della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale*".

Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

L'istruttoria è effettuata dal Servizio competente e si conclude entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni, il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerata la natura del Centro o dell'Organizzazione, quale soggetto rispettivamente già autorizzato dall'ente pubblico territorialmente competente o iscritti nel Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, il Servizio competente non procede alla verifica dei requisiti di onorabilità.

In presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca attiva un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

L'esito di tale confronto è formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione ovvero da soggetto munito di specifico potere.

Il termine del procedimento è sospeso fino al raggiungimento dell'accordo.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca può consultare i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca al fine di acquisire elementi utili alla definizione delle complessive attività finalizzate alla stipula delle convenzioni, anche coinvolgendoli nell'eventuale fase di confronto fra i soggetti proponenti.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provvede con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato unitamente al presente Avviso e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
- alla quantificazione dell'importo massimo di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto;
- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto, alla rideterminazione di quello per il periodo finale annuale e all'integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziare con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata delle convenzioni, attraverso propria determinazione che integra le convenzioni;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- alla sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni e delle successive modifiche.

Rendicontazione e rimborso spese

Il Centro o l'Organizzazione presenta una rendicontazione dei costi sostenuti nelle modalità e nei termini di seguito indicati:

ANNO 2022	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
1° tranche	inizio convenzione-30/04/2022	15/05/2022
2° tranche	01/05/2022-30/09/2022	15/10/2022
3° tranche	01/10/2022-31/12/2022	31/01/2023

ANNO 2023	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
1° tranche	01/01/2023-30/04/2023	15/05/2023

2° tranche	01/05/2023-30/09/2023	15/10/2023
3° tranche	01/10/2023-31/12/2023	31/01/2024

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Per l'attività di cura i costi sono riferibili ad un periodo massimo di quattro mesi dall'ingresso di ciascun capo nel Centro.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2023.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare, considerando che **le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento**. Pertanto, le fatture quietanzate successivamente al periodo della tranche oggetto di rimborso devono essere presentate nella tranche successiva.

Solo al termine del secondo anno di convenzione, nell'ambito della terza tranche 2023, sarà possibile il rimborso di spese quietanzate oltre l'anno purché il pagamento delle stesse sia avvenuto entro e non oltre il 31/01/2024, fermo restando il termine di consegna della relativa rendicontazione (31/01/2024).

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI (come da ultime tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale) del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari, solo per la quota relativa al numero di volontari impiegati per le attività con la Regione rispetto al numero totale di volontari.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo pubblicate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con potenza equivalente, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la tipologia di auto utilizzata su ogni scheda intervento, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore tra quelle presenti nel parco auto di ciascun soggetto.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, fino a un massimo del 10% del tetto massimo annuale riconosciuto ad ogni soggetto, liquidabile nel corso dell'ultima tranche di attività fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia i costi connessi alle utenze (es. luce, gas, acqua), ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), al potenziamento/rinnovamento della struttura purché direttamente riconducibili al benessere degli animali. Restano esclusi i costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI.

I soggetti **sono tenuti ad allegare ad ogni rendicontazione** - pena la non procedibilità al rimborso - i documenti che seguono:

1. una breve relazione sulle eventuali criticità/opportunità rilevate nell'esecuzione dell'attività,

anche in riferimento a problemi di coordinamento delle stesse. La relazione, inoltre, deve contenere una sintesi delle attività (specie o gruppo di specie e n. totale) di ricollocamento dei piccoli capi ritrovati anche quando realizzate dalla cittadinanza con il supporto dei C.R.A.S.;

2. la compilazione del file elettronico in formato xlsx, fornito dalla Regione, per ciascun intervento, come specificato al precedente punto “Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione”;
3. copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti chiaramente la tipologia dei beni o servizi acquistati, l’importo complessivo, la data di acquisto e la relativa quietanza di pagamento (N.B.: per le spese di assicurazione, indicare sia il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione che il numero di volontari totale);
4. copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato (solo al primo utilizzo dell’auto nell’ambito della convenzione);
5. qualora il Centro o l’Organizzazione operasse in regime di IVA non recuperabile: la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento, con relativo documento di identità.

Il Servizio competente procede poi alla liquidazione delle spese, a seguito dell’istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l’istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

Al fine di contrastare il fenomeno dei “doppi pagamenti” è fatto obbligo per il soggetto sottoscrittore della convenzione di comunicare l’esistenza di eventuali altre convenzioni o rapporti contrattuali con altre amministrazioni pubbliche in essere al momento della convenzione ovvero, se intervenute nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

È altresì fatto espresso divieto di presentare a rendicontazione nell’ambito della presente convenzione fatture fatte valere o che saranno successivamente fatte valere su altri rapporti convenzionali o contrattuali. La Regione si riserva l’effettuazione di controlli a campione.

Controlli

Il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca si riserva la possibilità di svolgere controlli a campione al fine di verificare il rispetto di quanto previsto da ogni singola convenzione.

Informazione

I Servizi regionali promuovono la più ampia informazione delle attività di cui al presente avviso, presso i cittadini, le forze di polizia, gli enti e i soggetti interessati, anche tramite il proprio sito web istituzionale.

Allegato B

**Spett.le Regione Emilia-Romagna
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca
Viale della Fiera, 8
40127 - Bologna**

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
in qualità di _____
del Centro per il recupero degli animali selvatici / Organizzazione di Volontariato _____
con sede legale in via/piazza _____ n. _____
Comune di _____ Prov. _____
Telefono _____ Fax _____
Email _____
PEC _____
Codice fiscale/Partita IVA _____

PRESENTA

la propria candidatura per la manifestazione di interesse per la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di *(barrare le attività interessate)*:

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza,

sul territorio di *(indicare la provincia o i comuni sui quali si intende operare)*:

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui computi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza,

sul territorio di *(indicare la provincia o i comuni sui quali si intende operare)*:

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui computi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza,

sul territorio di *(indicare la provincia o i comuni sui quali si intende operare)*:

DICHIARA

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

1) che il Centro per il recupero degli animali selvatici

- è stato autorizzato ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001 con atto della Provincia /STACP di _____ n. _____ del _____ con scadenza al _____;
- è eventualmente autorizzato ai sensi del DM 19/04/1996 con atto di _____ n. _____ del _____;

2) che l'Organizzazione di Volontariato:

- è regolarmente iscritta al Registro di cui al D.Lgs. n. 117/2017 al n. _____ dal _____;
- che le proprie finalità statutarie sono:

_____;
- che lo statuto è depositato presso (*indicare l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato*):

_____;
- oppure che si allega copia scansionata dello statuto;
- che ha maturato nell'ambito delle attività oggetto di convenzione la seguente esperienza (anche acquisita presso altre realtà):

_____;

3) che le convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, attualmente in essere, sono le seguenti:

_____;

4) che le convenzioni con altri soggetti pubblici o privati di prossima attivazione, di cui si è a conoscenza al momento della domanda, sono le seguenti:

_____;

e che provvederà a comunicare quelle intervenute nel corso dell'esecuzione della convenzione, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione;

5) che i dati richiesti (finalizzati alla determinazione del tetto assegnabile) relativi al n. di animali raccolti e al n. di ingressi dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 sono i seguenti:

Territorio provinciale di _____:

mammiferi pericolosi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altri mammiferi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

avifauna protetta: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altra avifauna: n. raccolti _____ n. ingressi _____

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza;

Territorio provinciale di _____:

mammiferi pericolosi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altri mammiferi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

avifauna protetta: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altra avifauna: n. raccolti _____ n. ingressi _____

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza;

Territorio provinciale di _____:

mammiferi pericolosi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altri mammiferi: n. raccolti _____ n. ingressi _____

avifauna protetta: n. raccolti _____ n. ingressi _____

altra avifauna: n. raccolti _____ n. ingressi _____

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza;

6) Reperibilità 24 ore tramite i propri collaboratori sì no

7) Telefono di riferimento per la reperibilità: _____

8) che per l'attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione si avvale:

di N. _____ Volontari
di N. _____ eventuali altri collaboratori

Strumenti utilizzati:

Strutture utilizzate:

Automezzi utilizzati:

9) **di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse**, Allegato A della DGR n. _____ del _____ 2021;

10) di scegliere a riferimento per le comunicazioni amministrative i seguenti recapiti:

indirizzo mail: _____

indirizzo PEC: _____

Luogo _____ Data _____

Firma del legale rappresentante (1)

(1) *Il documento deve essere sottoscritto con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.*

In particolare, l'istanza è valida:

- se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;*
- se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;*

- *se trasmessa dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Lgs. n. 82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.*

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

stipulazione di una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale.

6. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione e diffusione.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la sottoscrizione della convenzione in materia di attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della Fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da _____, _____, nat__ a _____ il _____, domiciliat__ per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzat__ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2021,

E, PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI _____:

- _____, con sede legale in _____, via/piazza _____, C.F. _____, rappresentato dal suo _____ e legale rappresentante _____, nat__ a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione”) si avvale del seguente soggetto:

- Centro _____ (di seguito “Centro”) o dell'Organizzazione _____ (di seguito “Organizzazione”) per le attività di *(barrare le attività interessate)*:

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica autoctona e parautoctona rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione della fauna selvatica oggetto dei piani di controllo o prelievi in deroga o specie alloctone invasive omeoterme (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia, cinghiale, volpe), adottati al fine di prevenire gravi danni alla biodiversità o all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992, precisando che l'esclusione dei mammiferi pericolosi cinghiale e volpe va applicata unicamente sui còmputi relativi alle attività di cura, riabilitazione e liberazione e non sull'attività di raccolta degli stessi per motivi di pubblica sicurezza. Si precisa inoltre che per la specie cinghiale, al fine di assolvere a quanto previsto per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, non è possibile il trasferimento di cinghiali su base comunale se non per l'esclusivo trasferimento al C.R.A.S. competente per provincia; è inoltre vietato

il rilascio di cinghiali sull'intero territorio regionale se non a seguito di analisi di negatività per la Peste Suina Africana certificato dal servizio veterinario o Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS);

sul territorio di _____.

Oltre a quanto già previsto dalla DGR 2966/2001 si precisa quanto segue.

Il Centro/L'Organizzazione deve:

- a) garantire obbligatoriamente la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore (oppure 24 ore), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi, reperibilità h 24 che sarà oggetto di controllo a campione da parte degli uffici regionali;
- b) provvedere di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici (*barrare l'attività che interessa*):
 - alla raccolta e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di _____, presso la struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione denominata _____;
 - alla cura, riabilitazione e liberazione.

Il Centro svolge le seguenti attività di cui alla lettera b):

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1763 del 13.11.2017, recante "*Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica*" si intendono recepite tutte le previsioni della succitata deliberazione. I capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto dovranno essere comunque registrati nell'apposito registro e rendicontati alla Regione (con l'indicazione delle coordinate del luogo di ritrovamento).

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione (STACP competente e Servizio attività faunistico-venatorie) tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore.

Il Centro o l'Organizzazione sono tenuti alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione o qualora richiesto dal Servizio attività faunistico-venatorie - dei dati relativi a ciascun intervento effettuato, secondo il format che la Regione fornirà in apposito file EXCEL. Tali dati e informazioni sono necessari per la determinazione dei rimborsi e, pertanto, saranno oggetto di verifica attraverso appositi controlli a campione da parte degli uffici regionali. I dati e le informazioni acquisite, inoltre, supporteranno l'elaborazione di

statistiche ritenute di interesse per la Regione.

I contenuti da compilare per ciascun intervento effettuato sono, indicativamente, i seguenti:

In caso di raccolta e trasporto:

Numero di identificazione attribuito all'animale,
Specie soccorsa,
N. esemplari soccorsi,
Dati di identificazione dell'animale (sesso, età, peso),
Motivo del soccorso,
Data,
Ora rinvenimento,
Provincia di rinvenimento
Coordinate del luogo di soccorso,
Indirizzo (via, civico e comune)
Destinazione dell'animale soccorso
Chilometri percorsi per il soccorso,
Marca e modello di auto utilizzata per il soccorso,

In caso di cura, riabilitazione e liberazione:

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,
Dati anagrafici, e recapito telefonico o indirizzo e-mail di chi consegna l'animale,
Coordinate del luogo di recupero,
Indirizzo (via, civico e comune)
Motivo del recupero,
Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),
Motivo del trasferimento e tempi,
Dati sulla degenza,
Data, modalità e coordinate XY del luogo liberazione,
Chilometri percorsi per la liberazione,
Marca e modello auto usata per la liberazione,
Data decesso,
Causa decesso,

La trasmissione dei dati incompleti o su format diverso da quello fornito dalla Regione costituisce motivo ostativo all'accettazione della rendicontazione e alla liquidazione delle somme dalla stessa derivanti.

Art. 2 – Validità della convenzione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2023.

Art. 3 – Recesso e risoluzione

La Regione può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicano le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4 – Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento

La Regione si impegna a riconoscere, per il solo rimborso delle spese sostenute, al Centro/all'Organizzazione la complessiva somma massima di Euro _____ per l'anno 2022 e Euro _____ per l'anno 2023.

Tali importi sono rideterminati a seguito delle scadenze estive annuali delle rendicontazioni, con le modalità previste nell'ultima parte del paragrafo "Risorse disponibili e criteri di riparto" dell'Avviso pubblico e a seguito dell'eventuale integrazione in relazione alle eventuali disponibilità finanziarie stanziata con i bilanci finanziari di previsione e loro variazioni, approvati negli anni di durata della convenzione, attraverso determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

Ciascun Centro/Organizzazione presenta una rendicontazione dei costi sostenuti nelle modalità e nei termini di seguito indicati:

ANNO 2022	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
1° tranche	inizio convenzione-30/04/2022	15/05/2022
2° tranche	01/05/2022-30/09/2022	15/10/2022
3° tranche	01/10/2022-31/12/2022	31/01/2023

ANNO 2023	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
1° tranche	01/01/2023-30/04/2023	15/05/2023
2° tranche	01/05/2023-30/09/2023	15/10/2023
3° tranche	01/10/2023-31/12/2023	31/01/2024

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Per l'attività di cura i costi sono riferibili ad un periodo massimo di quattro mesi dall'ingresso di ciascun capo nel Centro.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2023.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare, considerando che **le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento**. Pertanto, le fatture quietanzate successivamente al periodo della tranche oggetto di rimborso devono essere presentate nella tranche successiva.

Solo al termine del secondo anno di convenzione, nell'ambito della terza tranche 2023, sarà possibile il rimborso di spese quietanzate oltre l'anno purché il pagamento delle stesse sia avvenuto entro e non oltre il 31/01/2024, fermo restando il termine di consegna della relativa rendicontazione (31/01/2024).

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI (come da ultime tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale) del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari, solo per la quota relativa al numero di volontari impiegati per le attività con la Regione rispetto al numero totale di volontari.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo pubblicate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con potenza equivalente, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la tipologia di auto utilizzata su ogni scheda intervento, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore tra quelle presenti nel parco auto di ciascun soggetto.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, fino a un massimo del 10% del tetto massimo annuale riconosciuto ad ogni soggetto, liquidabile nel corso dell'ultima tranche di attività fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia i costi connessi alle utenze (es. luce, gas, acqua), ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), al potenziamento/rinnovamento della struttura purché direttamente riconducibili al benessere degli animali. Restano esclusi i costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI.

I soggetti **sono tenuti ad allegare ad ogni rendicontazione** - pena la non procedibilità al rimborso - i documenti che seguono:

1. una breve relazione sulle eventuali criticità/opportunità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento a problemi di coordinamento delle stesse. La relazione, inoltre, deve contenere una sintesi delle attività (specie o gruppo di specie e n. totale) di ricollocamento dei piccoli capi ritrovati anche quando realizzate dalla cittadinanza con

il supporto dei C.R.A.S.;

2. la compilazione del file elettronico in formato xlsx, fornito dalla Regione, per ciascun intervento, come specificato al precedente punto “Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione”;
3. copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti chiaramente la tipologia dei beni o servizi acquistati, l’importo complessivo, la data di acquisto e la relativa quietanza di pagamento (N.B.: per le spese di assicurazione, indicare sia il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione che il numero di volontari totale);
4. copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato (solo al primo utilizzo dell’auto nell’ambito della convenzione);
5. qualora il Centro o l’Organizzazione operasse in regime di IVA non recuperabile: la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento, con relativo documento di identità.

Il Servizio competente procede poi alla liquidazione delle spese, a seguito dell’istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l’istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

Al fine di contrastare il fenomeno dei “doppi pagamenti” è fatto obbligo per il soggetto sottoscrittore della convenzione di comunicare l’esistenza di eventuali altre convenzioni o rapporti contrattuali con altre amministrazioni pubbliche in essere al momento della convenzione ovvero, se intervenute nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

È altresì fatto espresso divieto di presentare a rendicontazione nell’ambito della presente convenzione fatture fatte valere o che saranno successivamente fatte valere su altri rapporti convenzionali o contrattuali. La Regione si riserva l’effettuazione di controlli a campione.

Art. 5 – Registrazione e spese

Il presente atto è registrato soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis dell’allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo il Centro/l’Organizzazione un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico del Centro/dell’Organizzazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 – Controlli

Il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca si riserva la possibilità di svolgere controlli a campione al fine di verificare il rispetto di quanto previsto da ogni singola convenzione.

Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in ____ originali

Bologna, li _____

Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

_____, li _____

- Centro/Organizzazione _____

~ ~ ~ ~

Schema per la modifica a seguito della rideterminazione del tetto massimo.

Modifiche all'art. 4

In relazione alla convenzione stipulata fra Regione e

- Centro/Organizzazione _____ in data _____
protocollo _____ il tetto massimo di spesa per il periodo finale di durata
della convenzione, per l'anno _____, è determinato in Euro _____.

Letto, approvato e sottoscritto in ___ originali

Bologna, li _____

Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

_____, li _____

- Centro/Organizzazione _____
